

DELIBERA N. 205/19/CSP
ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ GRUPPO AIR S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE
“TELEMAX”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
CONTENUTE NELL’ART. 36-BIS, COMMA 1, LETT. A) DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 177/05, NELL’ART. 37, COMMA 1 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 177/05 E NELL’ART. 13, COMMA 3 DEL D.M. N. 581/93
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. ABRUZZO - PROC. 58/19/ZD-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 23 luglio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il Decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, recante “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato Regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la legge regionale Sicilia, del 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni che prevede l’istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 23/11/CONS, recante “*Conferimento delle deleghe in tema di comunicazioni al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Abruzzo*”, che delega al predetto Organismo regionale l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali*”;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 395/17/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Abruzzo è stata accertata, contestata e notificata, in data 15 marzo 2019, la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 36-bis, comma 1, lett. a), 37, comma 1 del d.lgs. n. 177/05, 3, comma 1, delibera n. 538/01/CSP e 13, comma 3, D.M. 581/93 alla società Gruppo Air S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Telexmax il giorno 08 ottobre 2019.

In particolare, il giorno 08 ottobre 2018 dalle ore 01.20.39 alle ore 01.34.12, attraverso una vera e propria telepromozione, volta alla conoscenza di una determinata struttura, in realtà si è stimolato la fornitura dei suoi prodotti mediante la loro esibizione e, comunque, facendone specifici riferimenti di carattere promozionale., senza che nel corso della trasmissione della telepromozione fosse presente la scritta “*messaggio promozionale*”.

2. Deduzioni della società

La società Gruppo Air S.r.l. ha presentato al Comitato regionale per le comunicazioni Abruzzo, in data 11 aprile 2019, scritti difensivi e, nel chiedere che “*il provvedimento sanzionatorio non abbia seguito e venga annullato*” ha eccepito che “*la mancata presenza della dicitura MESSAGGIO PROMOZIONALE [...] è da attribuire ad un mero errore del computer della messa in onda che non ha riconosciuto la dicitura*”.

3. Valutazioni dell’Autorità

Il Comitato regionale per le comunicazioni Abruzzo, con deliberazione n. 58 del 02 luglio 2019, ha proposto a questa Autorità “*l’adozione di un provvedimento sanzionatorio*” nei confronti della predetta società per la violazione delle disposizioni normative sopra menzionate.

La suddetta proposta è parzialmente meritevole di accoglimento.

Riguardo all’eccezione sollevata dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa, si fa presente che, considerata la natura obiettiva dell’illecito commesso, ai fini dell’accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all’effetto oggettivamente prodotto dalla programmazione televisiva contestata, dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all’assenza di intenzionalità.

La violazione delle disposizioni normative citate, tra l’altro, non contraddetta da dimostrazioni contrarie da parte della predetta società, non è, quindi, da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dal fornitore del servizio di media audiovisivo, in quanto sulla parte che è tenuta, comunque, a dotarsi di un’organizzazione interna, tale da garantire l’osservanza degli obblighi posti all’esercizio dell’attività cui l’autorizzazione si riferisce, grava una responsabilità di controllo del contenuto dei programmi televisivi trasmessi, compresa la trasmissione delle telepromozioni, e di verifica della conformità delle stesse alla normativa vigente.

L'asserzione in ordine alla fondatezza, in punto di fatto e di diritto, di quanto proposto a questa Autorità dal predetto Comitato regionale per le comunicazioni presuppone, necessariamente, una valutazione in ordine all'accertamento della natura di comunicazione commerciale audiovisiva e, *in specie*, di telepromozione dell'emesso televisivo contestato.

Come noto, la telepromozione si presenta come una delle innumerevoli e multiformi tecniche di promozione commerciale finalizzate a incrementare la notorietà di una determinata impresa mediante la presentazione dei suoi prodotti o servizi, marchi, segni distintivi in genere, ai sensi dell'art. 2, comma 1, *lett. mm*), del d.lgs. n. 177/05 e dell'art. 1, comma 1, *lett. f*), della delibera n. 538/01/CSP.

Dalla documentazione versata in atti, pur in assenza dell'acquisizione della prova storica del rapporto di committenza da parte del predetto Organismo regionale, tuttavia si rilevano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere che la comunicazione commerciale audiovisiva contestata, in quanto diretta a stimolare la fornitura di specifici prodotti, sia da qualificarsi, appunto, come telepromozione.

In particolare, tali elementi presuntivi si rinvergono sia nel formato utilizzato di quanto trasmesso, caratterizzato da inquadrature indugianti in modo insistito e ripetuto sulla struttura, inserite in modo artificioso nell'ambito del programma televisivo stesso, non giustificabili in ragione delle particolari esigenze narrative-informative dello stesso, dall'esposizione insistita e ripetuta della struttura stessa e in particolare dei prodotti offerti sia nel ricorso a un linguaggio, a sua volta, caratterizzato da toni particolarmente elogiativi reiterati, riferiti ai prodotti, elementi rafforzati, per di più, dalle interviste effettuate ai "*titolari della ditta*".

Sulla base di tali indizi, quindi, l'esibizione e la descrizione della struttura e, in particolare, dei suoi prodotti non può certamente considerarsi, alla luce del contesto in cui è inserita, meramente casuale o occasionale, essendo, comunque, frutto di una scelta condivisa tra l'impresa che beneficia della esposizione della struttura stessa e il fornitore del servizio di media audiovisivo "*Telemax*".

In altri termini, le modalità di raffigurazione e di descrizione di quella determinata struttura, non assumendo profili di pubblico interesse, attesa la non attualità dell'informazione fornita, assumono l'esplicito intento di promuoverla.

In conclusione, attraverso una vera e propria forma di comunicazione commerciale mascherata da programma televisivo di tipo informativo e/o di intrattenimento, solo apparentemente volta alla mera conoscenza di quella determinata struttura, si è stimolato la fornitura dei suoi prodotti mediante la sua esibizione e, comunque, facendone specifici riferimenti di carattere promozionale.

Premessa, pertanto, la natura di telepromozione della comunicazione audiovisiva trasmessa e considerata la prospettiva di un rapporto di *genus ad speciem* fra pubblicità e

telepromozione, è indubbio che anche la telepromozione debba soggiacere alle disposizioni normative dettate in materia di riconoscibilità e di distinguibilità dal resto del contenuto editoriale.

Nella vicenda in esame, riguardo alla valutazione in ordine alla riconoscibilità e distinguibilità o meno della telepromozione è indubbio che nel corso della trasmissione della stessa non siano presenti o, comunque, percepibili da parte dei telespettatori mezzi di evidente percezione, tali da marcare un'adeguata discontinuità tra il messaggio promozionale in esame e il resto del contenuto editoriale e, quindi, tali da scongiurare qualunque forma di confusione tra i due eventi.

Riguardo, infine, alla contestazione della violazione dell'art. 3, comma 1, delibera n. 538/01/CSP, si ritiene, del tutto, inconferente il riferimento alla norma testé menzionata nell'atto di contestazione, in quanto, come sopra precisato, pur prospettandosi un rapporto di *genus ad speciem* fra pubblicità televisiva e telepromozione e, quindi, la soggezione della telepromozione alle disposizioni normative dettate in materia di riconoscibilità al pari dello *spot* pubblicitario, tuttavia l'obbligo di rendere riconoscibile e distinguibile dal resto della programmazione televisiva la telepromozione "*mediante la scritta messaggio promozionale*" per tutta la sua durata è prescritto dalla specifica disposizione contenuta nell'art. 13, comma 3 del Decreto ministeriale n. 581 del 9 dicembre 1993 recante "*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*" e non da quella contenuta nell'art. 3, comma 1, delibera n. 538/01/CSP, che, invece, è dettata per disciplinare la riconoscibilità dello *spot* pubblicitario e della televendita "*attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi o acustici nei programmi radiofonici*", ma inseriti solo "*all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita*".

Tanto premesso, l'accertata natura di "*telepromozione*" dell'emesso televisivo sopra riportato costituisce *ex se* ragione per escludere l'applicabilità della disposizione di cui al comma 1 dell'art. 3 della stessa delibera n. 538/01/CSP alla fattispecie contestata.

Non può dubitarsi, quindi che, nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal giorno 08 ottobre 2018 sul servizio di media audiovisivo Telexmax siano state violate le disposizioni normative contenute negli artt. 36-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 177/05, 37, comma 1, d.lgs. 177/05 e 13, comma 3, D.M. 581/93.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 36-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 177/05, "*le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte*";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, "*la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità*

televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13, comma 3, D.M. 581/93, *“le telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto del programma mediante la scritta “messaggio promozionale” per tutta la loro durata”;*

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’art. 51, comma 2, *lett. a)* e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11, della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve in considerazione della rilevazione di un isolato episodio di violazione delle disposizioni normative sopra specificate nel corso di una giornata di programmazione televisiva, tale da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori che, comunque, non percepiscono in modo immediato lo scopo promozionale di quanto trasmesso.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

La società in esame non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell’agente

La società in esame in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell’agente

In considerazione della situazione economica della società Gruppo Air S.r.l. che presenta condizioni economiche positive con un bilancio al 31 dicembre 2017 in utile (fonte: Registro Imprese), si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per l’effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo

edittale della sanzione stessa previsto pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50);

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Gruppo Air S.r.l. - cod. fisc. 01227130661 - con sede legale in Roma (RM), viale Giulio Cesare n. 47 fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Telemax*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 36-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 177/05, 37, comma 1, d.lgs. 177/05 e 13, comma 3, D.M. 581/93 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 205/19/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 205/19/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 luglio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi